



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF016

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>SUCCESSIONE D'AZIENDA – PROSECUZIONE DA PARTE DEGLI EREDI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 58 E 67 TUIR;
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>28/01/2019</b>

***Sintesi:** il decesso dell'imprenditore individuale comporta il trasferimento dei beni agli eredi, tra i quali rientra l'azienda. L'ordinamento disciplina la fattispecie della successione con l'obiettivo di agevolare, sotto l'aspetto fiscale, la prosecuzione dell'attività d'impresa*

*Nel seguito si analizza il passaggio generazionale dal punto di vista*

- degli adempimenti Iva
- delle conseguenze reddituali.

Il decesso dell'imprenditore individuale può comportare diverse conseguenze:



In questa sede si prende in considerazione il caso della continuazione dell'attività d'impresa da parte degli eredi.

## EFFETTI DEL DECESSO DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE SULL'AZIENDA

Il decesso dell'imprenditore individuale comporta il trasferimento dell'azienda in capo agli eredi. Il caso della successione d'azienda non è specificamente disciplinato ai fini civilistici.

In questo caso occorre distinguere le seguenti ipotesi:

- ➔ unico erede (es.: il coniuge o il figlio)
- ➔ pluralità di eredi (es.: sia il coniuge che il figlio).

Nel caso della pluralità di eredi si costituisce una comunione incidentale ereditaria. Secondo la **cassazione, sentenza n. 2358/1965**:

*" la comunione incidentale ereditaria, quando ha per oggetto una azienda, non si converte automaticamente in un rapporto societario".*

**N.B.:** il decesso dell'imprenditore individuale comporta l'applicazione delle regole della comunione ereditaria (nel caso più articolato che si configura in presenza di una pluralità di eredi), *"almeno fino a quando non viene manifestata dagli eredi, in modo espresso o tacito, la volontà di proseguire l'attività imprenditoriale facente capo al de cuius, eventualmente nelle forme societarie"* (cass., n. 9464/2018).

In sostanza il soggetto (collettivo) può assumere una diversa veste civilistica in base al fine che si prefigge di raggiungere.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ E ALLA COMUNIONE		
"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili"	Art. 2247 c.c.	Contratto di società
1. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. 2. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo..."	Art. 2249 c.c.	Tipi di società
La società di fatto è una società priva del contratto di costituzione	Cass., 898/2016	Società di fatto
"La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III."	Art. 2248 c.c.	Comunione a scopo di godimento
"Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti."	Art. 1100 c.c.	



**N.B.:** In sintesi occorre distinguere:

- **comunione incidentale di azienda** nel caso del mero godimento di questa (ovvero nel diverso caso in cui s'intenda procedere con la sua liquidazione); la comunione può altresì porsi il fine provvisorio della conservazione della clientela e dell'avviamento (**amministrazione temporanea**);
- **società** (irregolare – di fatto - o regolare) nel caso in cui il godimento dell'azienda si realizza mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione (cass., n. 13291/1999).



Ai fini:

- della individuazione degli **atti gestori** (rispetto agli atti conservativi compiuti dagli eredi): la miglior dottrina ha elaborato le seguenti situazioni:

ATTO	ATTIVITÀ "GESTORIA"	ATTIVITÀ "CONSERVATIVA"
Acquisti	riapprovvigionamento del magazzino	acquisti di beni già ordinati dal decuius
		pagamenti di forniture del decuius
Contratti	stipula di nuovi contratti di fornitura	mantenimento dei contratti in essere
	nuove vendite (non autorizzate dal Giudice)	consegna di beni già ceduti
Personale	nuove assunzioni	licenziamento di personale
Atti	spendita del nome "società"	qualificazione come "comunione ereditaria"

- della individuazione del **godimento d'azienda**: si concretizza in una sorta di situazione giuridica statica, tenendo conto della consistenza dell'azienda stessa al momento dell'apertura della successione (cass., nn. 4558/1979 e 1810/1968)
- dell'**esercizio dell'attività d'impresa**: è stato precisato che questa si configura mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, nella forma della società regolare o irregolare [(di fatto), cass., n. 13291/1999], ovvero quando al mero godimento di beni comuni si affianca un'attività imprenditrice (cass., 4558/1979).

Nella fase iniziale del trasferimento dell'azienda *mortis causa* può essere utile tener conto della seguente precisazione della **corte di cassazione, sent. n. 14889/2000**:



*"se alla morte dell'imprenditore individuale l'impresa non cessa con una necessaria fase di liquidazione, si deve presumere che essa venga continuata in una forma di comunione da tutti i chiamati all'eredità, e, quindi, tra di loro è legittimamente configurabile, in mancanza di atti formali, una società di fatto".*



**N.B.:** Secondo la cassazione ogni chiamato all'eredità estraneo all'attività d'impresa deve formulare una rinuncia espressa in quanto non è sufficiente la mancata accettazione dell'eredità; in ogni caso è ammessa la prova contraria volta a dimostrare che alcuni atti sono stati compiuti da alcuni soggetti e non da altri.

DIFFERENZA IN TERMINI CIVILISTICI TRA SOCIETÀ DI FATTO E COMUNIONE (FNC, doc. 30/04/2016)		
Commento	Caratteristiche	Veste giuridica
Pone problematiche giuridiche in ordine a: ✓ <i>responsabilità verso terzi</i> ; ✓ <i>destinazione dei beni acquistati o creati</i>	<i>Elementi costitutivi (art. 2247 cc.):</i> 1. <i>Conferimento di beni e servizi</i> 2. <i>esercizio in comune di un'attività economica</i> 3. <i>divisione degli utili</i>	<b>Impresa (società di fatto)</b>
Consiste in una situazione di contitolarità del patrimonio ereditario riguardante gli eredi che hanno accettato l'eredità, prima della divisione dei beni.		<b>Comunione</b>

Il passaggio dalla comunione d'azienda alla società di fatto, manifestato mediante l'attribuzione della partita iva in capo al soggetto collettivo, dovuto alla decisione di proseguire l'esercizio dell'impresa in forma societaria, seppur irregolare, comporta un "passaggio" inevitabile in capo ai singoli eredi

- Dalla titolarità di quote di azienda, la cui eventuale cessione rientra nell'ambito dei redditi diversi (art. 67 c. 1, lett. h-bis, Tuir)
- Alla titolarità di quote sociali, la cui eventuale cessione rientra nell'ambito della cessione di partecipazioni.

Il passaggio alla società di fatto comporta l'obbligo di ricostituire la pluralità dei soci entro 6 mesi ove questa fosse venuta meno (art. 2272 c. 1, n. 4, c.c.).

### LA REGOLARIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ DI FATTO

Ai fini civilistici appare quanto mai fondamentale decidere in merito alla regolarizzazione della società di fatto venutasi a creare per effetto della successione d'azienda, nell'ottica della prosecuzione dell'attività d'impresa, posto il diverso regime di responsabilità previsto nei casi di specie. In effetti considerata la perfetta sovrapposizione della responsabilità illimitata e solidale nei due casi in esame, occorre considerare che nelle:

- società semplici (e, pertanto, nella società irregolare) i soci non hanno responsabilità sussidiaria
- S.n.c. e nelle S.a.s. hanno responsabilità sussidiaria.

La scelta di proseguire attraverso una società di fatto l'attività d'impresa comporta la necessità di regolarizzarla.

In merito occorre considerare l'art. 4, Tariffa, Parte I, lett. e), allegata al TUR:



*"1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:*

*[...]*

**e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa euro 168,00 (N.d.a.: importo elevato da a 200,00 come da art. 26 D.L. n. 104/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014) ...**

***Nota II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.***

Precisa in merito la **CM 18/2013**:



*"In base a quanto previsto dalla Nota II posta in calce all'articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, l'imposta di registro nella misura fissa si applica se l'atto di regolarizzazione viene registrato entro un anno dall'apertura della successione.*

*In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica ai sensi dell'articolo 22 del TUR, dovendosi tassare l'atto enunciato, vale a dire l'atto costitutivo della società, secondo i principi di cui all'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR."*



**N.B.:** La *ratio* della norma appare essere quella di consentire agli eredi, entro un lasso di tempo ragionevole, di valutare l'opportunità di continuare l'attività d'impresa senza dovere corrispondere l'imposta di registro, dopo aver assolto di regola l'imposta di successione (CM 37/1986).

## LA VARIAZIONE DATI ALL'AGENZIA ENTRATE

Il primo adempimento fiscale previsto dall'ordinamento tributario, in ordine di tempo, è rappresentato dall'obbligo della variazione dei dati, da effettuarsi a cura degli eredi (art. 35-bis c. 2, DPR 633/1972) entro 30 giorni dal decesso dell'imprenditore (**art. 35 c. 3, DPR 633/1972**):



**" In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione."**



**N.B.:** il momento della variazione dei dati rappresenta un momento assai delicato nell'ambito della gestione fiscale della successione d'azienda, posto che il comportamento degli eredi è in grado di spostare da un ambito (impresa) all'altro (extra-impresa) il regime fiscale delle operazioni compiute.

In merito alla decisione di proseguire l'attività d'impresa possiamo configurare due ipotesi:

- 1) la decisione immediata in tal senso;
- 2) il passaggio iniziale dei beni a favore di una comunione ereditaria, nel caso della sussistenza di una pluralità di eredi.

LE SCELTE IN SEDE DI VARIAZIONE DATI			
Quadro e	Quadro a	Modello	Situazione
Trasformazioni sostanziali soggettive: barrare la casella "1c – Successione ereditaria", indicando il numero di partita iva del de cuius al fine di determinare l'estinzione del soggetto	Tipo di dichiarazione: indicare come data di inizio la data del decesso del de cuius	AA9/12	Prosecuzione dell'attività da parte di un soggetto non imprenditore
	Tipo di dichiarazione: indicare come data di variazione la data del decesso e la partita iva dell'erede		Prosecuzione da parte di un soggetto già titolare di partita iva



**N.B.:** Nel diverso caso della cessazione o della liquidazione dell'impresa non si deve compilare il quadro E, bensì il quadro D, indicando il codice carica che individua l'erede (n. 7). Pertanto:

- ✓ in caso di cessazione dell'attività occorre chiudere la partita iva del de cuius: si riporta nel Quadro A, Tipo di dichiarazione, la partita iva del de cuius e come data di cessazione la data del suo decesso;
- ✓ in caso di apertura della procedura liquidatoria: si riporta nel Quadro A la partita iva del de cuius e come data di variazione la data del decesso.

La compilazione del quadro E comporta la cancellazione della partita iva del de cuius.

### SUCCESSIONE D'AZIENDA AI FINI FISCALI

Evidenziamo gli aspetti principali nel caso di specie relativi a ad Irpef e ad Iva.

#### EFFETTI IRPEF

Si suddivide il regime fiscale della successione considerando gli effetti del decesso dell'imprenditore:

- ➔ in capo al *de cuius* stesso
- ➔ in capo agli eredi.

EFFETTI FISCALI DELLA SUCCESSIONE D'AZIENDA AI FINI IRPEF		
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito: [...] c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.	<b>Art. 86, tuir</b>	La destinazione e dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
1. Sono considerati ricavi: [...] 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.	<b>Art. 85, tuir</b>	
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. <b>Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.</b> [...] 3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.	<b>Art. 58, c. 1 e 3, tuir</b>	Comunione ereditaria  Società



In merito alla *ratio* della disciplina dei trasferimenti d'azienda *mortis causa* si consideri quanto precisato, in merito, dall'agenzia delle entrate (**R.M. 341/2007**):



*"La predetta disposizione (N.d.a.: l'art. 58 c. 1, tuir) intende favorire il passaggio generazionale dell'azienda - sia a titolo di donazione che a titolo di successione per causa di morte - da parte dell'imprenditore individuale a soggetti terzi persone fisiche, indipendentemente dal grado di parentela o dal rapporto di coniugio che intercorre con il beneficiario del trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda".*



**N.B.:** il passaggio generazionale risulta fiscalmente neutrale anche nel caso in cui, entro 5 anni dall'apertura della successione, si verifichi lo scioglimento della società costituita tra gli eredi e che questa resti acquisita da uno solo di essi (**art. 58 c. 1, ult. per.**).

Secondo la **CM 54/2002, par. 5**, il passaggio dei beni dalla società di persone all'impresa individuale, nel caso della mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi nell'ambito delle S.n.c., è fiscalmente irrilevante a condizione che:

- ➔ il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale
- ➔ i valori dei beni rimangano inalterati.

Esempio	La società presenta la seguente situazione patrimoniale alla data del decesso dell'imprenditore:			
	Attività		Passività	
	Immobilizzazioni	1.000	Debiti	353
	Rimanenze	300	Patrimonio netto	1.000
	Crediti	50		
	Banca c/c	3		
	Totale attività	1.353	Totale passività	1.353
Detto patrimonio costituirà il bilancio di chiusura dell'impresa individuale e il bilancio di apertura della società di fatto. L'operazione, così configurata, non genera plusvalenze tassabili. In ogni caso l'eventuale successiva destinazione al consumo o la cessione a terzi dei beni cristallizza un presupposto fiscalmente rilevante, per effetto della emersione delle plusvalenze latenti nell'azienda.				

Nel caso di specie gli eredi dovranno presentare le dichiarazioni fiscali connesse con la gestione del *de cuius* e le dichiarazioni connesse con la loro gestione dell'impresa.

DICHIARAZIONI FISCALI		
"... l'erede dovrà ... presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap per conto del deceduto per il periodo compreso dal 1 gennaio alla data del decesso ..."	CM 113/2000, par. 1.8	IRPEF/ IRAP

Con riguardo agli adempimenti fiscali legati alle imposte dirette occorre ricordare che l'art. 65 c. 3, DPR 600/1973, consente agli eredi di differire di sei mesi i **termini pendenti alla data della morte dell'imprenditore** o scadenti entro quattro mesi dalla sua morte, compresi:

- ➔ il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- ➔ il termine per ricorrere contro l'accertamento.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una comunione incidentale ereditaria il trasferimento dell'azienda *mortis causa* non configura una operazione plusvalente, né in capo al *de cuius* né in capo agli eredi.

In ogni caso detta situazione perdura fino al momento della cessione dell'azienda da parte degli eredi per effetto dell'art. 67,c. 1, lett. h-bis, tuir.



**"Sono redditi diversi** se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

[...]

**h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;"**.

**N.B.:** la norma è applicabile in capo all'erede o alla comunione ereditaria che non abbia proseguito l'attività d'impresa ereditata dal *de cuius*.

### ESENZIONE DA IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'

Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si riporta di seguito l'art. 3, c. 4-ter, D.lgs. 346/1990:



**" I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata."**

In sostanza, l'esenzione da imposte sulle successioni/donazioni si applica nel caso in cui gli eredi proseguano l'esercizio dell'impresa (o detengono il controllo della società) per un periodo non inferiore a 5 anni e ne diano comunicazione nel corpo della dichiarazione di successione

In merito alla portata applicativa della disposizione la **CM 3/2008** ha precisato quanto segue:



**"la prosecuzione dell'attività riguarda tutte le ipotesi in cui il trasferimento abbia avuto ad oggetto aziende o rami di esse (...).**

**In particolare la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è da intendersi assolta nell'ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione:**

- **il beneficiario conferisca l'azienda in una società di persone**, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;
- **il beneficiario conferisca l'azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile."**



**N.B.:** la condizione del "controllo" societario:

→ **è richiesta per le sole società di capitali**

→ **non anche per le società di persone.**

Il requisito della prosecuzione dell'attività di impresa si verifica anche nelle seguenti ipotesi:

- ✓ trasformazione, fusione o scissione che diano origine a società di persone ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio;
- ✓ trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

**EFFETTI IVA**

Il trasferimento dell'azienda dal *de cuius* agli eredi costituisce, ai fini dell'iva, una **trasformazione sostanziale soggettiva**, ovvero una sorta di continuità della soggettività fiscale dell'imprenditore deceduto.

Si veda in merito quanto precisato dall'agenzia delle entrate (**R.M. n. 268/2007**).



*"In relazione all'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (...) si verifica, in linea generale, una **situazione di continuità tra i contribuenti interessati**, nel senso che il soggetto subentrante (...) deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell'Iva, successivi alla data di trasformazione (cfr. risoluzione del 29 luglio 1998, n. 93)."*



**ATTENZIONE:** il trasferimento dell'azienda dal *de cuius* agli eredi non comporta un trasferimento di beni tra soggetti diversi (ai fini dell'iva).

Ai fini dell'iva gli adempimenti dovuti dagli eredi, al decesso dell'imprenditore, sono disciplinati dall'**art. 35-bis c. 2, DPR 633/1972**.



*"Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore."*

**DICHIARAZIONI FISCALI**

*"La dichiarazione IVA sarà composta di due moduli: il primo relativo al periodo di attività esercitata dal deceduto, il secondo relativo al periodo di attività svolta dall'erede."*

**CM 113/2000,  
par. 1.8**

**IVA**

**IMPRESE PREESISTENTI**

Il ricevimento dell'azienda da parte di una società preesistente comporta in capo a questa l'emersione di una sopravvenienza attiva, ai sensi dell'**art. 88, c. 3, lett. b), tuir**.



*"3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:*

*[...]*

*b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ...".*

